

ORDINANZA n.109 del 13.08.2018

IL SINDACO

VISTE le ordinanze nn.160, 161 del 16.07.2010 ss.ii.mm. e n.51 del 2.04.2015 e fermi i divieti e le prescrizioni contenute nella altre ordinanze;

CONSIDERATO

che negli scorsi anni, sugli arenili del Comune, durante la notte fra il 14 e il 15 agosto, si sono verificati bivacchi, accensioni di fuochi e falò con inconvenienti igienico sanitari nonché disturbo della quiete pubblica per le migliaia di persone che hanno deciso di soggiornare presso la nostra località turistica;

che nei giorni successivi gli arenili si presentavano per questo motivo sporchi e poco accoglienti ai turisti che volevano trascorrere la giornata godendosi il sole e la spiaggia;

RITENUTO necessario vietare bivacchi, accensioni di fuochi e falò nonché manifestazioni autonome di qualunque tipo se non espressamente autorizzate dalle competenti autorità, su tutti gli arenili liberi del Comune di Ischia al fine di prevenire e contrastare comportamenti che creano rischi per la tranquillità delle persone che hanno deciso di trascorrere le loro vacanze ad Ischia nonché possano creare inconvenienti igienico sanitari;

VISTO il D.lgs 18.08.2000 n.267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il comma 7 dell’art.50 del D.lgs. 18.08.2000 n.267;

ORDINA

E’ fatto divieto dalle ore 20:00 del giorno 14 agosto 2018 alle ore 06:00 del giorno 15 agosto 2018 di qualsiasi forma di bivacco, campeggio, di accensione fuochi e falò, di

(chico
16)



effettuare manifestazioni autonome di qualunque tipo se non espressamente autorizzate dalle competenti autorità, su tutti gli arenili liberi del Comune di Ischia.

Gli eventuali trasgressori (saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni amministrative previste dall' art. 7 bis del D.Lgs 267/00 (da Euro 25 a 500 Euro).

DISPOSIZIONI FINALI

Le precedenti ordinanze restano in vigore nella parte non contrastante con la vigente ordinanza.

le Forze di Polizia e la Polizia Municipale sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ischia ed è inoltre trasmessa al Comandante della Polizia Locale per l'adempimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza

Dalla Residenza Municipale



Il Sindaco
Dr Vincenzo Ferrandino
Vincenzo Ferrandino